

N. R.G. 2780 /2017



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento introdotto da [REDACTED], nato in BANGLADESH [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.to SALVATORE FACHILE, nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma; con l'intervento del Pubblico Ministero;

Il cittadino bengalese [REDACTED], ha visto respingere dalla Commissione Territoriale la propria domanda di protezione internazionale, ed ha impugnato il diniego, notificatogli in data 14.12.2016 con ricorso depositato il 09.1.2017, formulando nelle proprie conclusioni le richieste, subordinate e alternative, di protezione sussidiaria e tutela umanitaria.

Il ricorrente ha riferito in sede di Commissione e di udienza di essersi allontanato dal proprio paese d'origine perché gravemente minacciato di ripercussioni giudiziarie in seguito alle trame dei cugini. Questi, a fronte del rifiuto di essere nominati procuratori della sua impresa edile, forti della loro preminenza politica, lo hanno falsamente accusato di essere il responsabile di un omicidio commesso in tempi recenti, provocando un'immediata reazione delle forze di sicurezza locali. In particolar modo, il cugino maggiore, esponente del partito di governo BAL, presidente di una "questura" del distretto di Narayangonj, nonché legato a contesti politico-parlamentari molto influenti, pare abbia spinto l'autorità di pubblica sicurezza ad agire tempestivamente contro il ricorrente. Questi, inoltre, afferma che l'influenza esercitata dai cugini gli abbia di fatto precluso l'accesso ad una difesa adeguata, giacché tutti gli avvocati cui si era rivolto avevano rifiutato di assisterlo. Davanti ad una sicura prospettiva di incarcerazione, il ricorrente è dunque fuggito per recarsi in Italia, dove è arrivato con passaporto falso nel gennaio 2013.

La Commissione ha respinto la domanda ritenendo le dichiarazioni del richiedente contraddittorie e non credibili; in particolar modo, a parere della Commissione, non appare verosimile l'accordo corruttivo tra il cugino e le forze dell'ordine e non sembra credibile che il ricorrente, ricercato per omicidio, si sia procurato un passaporto falso lasciando invariato il cognome.

oooo

La rappresentazione resa dal ricorrente non evoca una ipotesi di persecuzione riconducibile alle motivazioni contemplate dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato: egli si descrive indubbiamente come



perseguitato, ma nell'ambito di un contesto strettamente familiare, animato da ragioni sostanzialmente economiche.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, non sembrano ricorrere né vengono dedotti dal ricorrente i rischi contemplati dall'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 lettere *a)*, non avendo egli fatto cenno alla prospettiva di una possibile condanna a morte. In merito alla forma di protezione riconducibile alla lettera *c)* dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. 26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è *dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione.* Le informazioni reperibili sul paese (v. <https://www.ecoi.net/en/document/1422240.html> World Report 2018 - Bangladesh) non restituiscono l'immagine di un luogo colpito da violenza endemica al punto che la sola presenza sul territorio possa costituire un rischio per l'incolumità (art. 14 lettera *c)* che individua quale motivo di riconoscimento della protezione sussidiaria *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*).

Ciò pur dando conto che il Bangladesh vive una condizione di persistente instabilità, (v. *Freedom in the World 2017* – Bangladesh, pubblicato il 2 giugno 2017 su *Refworld*) che il clima politico è in costante fermento, e persistono scontri tra la Lega Awami, al potere ed i partiti di opposizione, tra i quali alcuni affiliati ai Fratelli Musulmani sono stati messi al bando dalla Corte Suprema nazionale, (v. <https://bdnews24.com/bangladesh/2013/08/01/jamaat-registration-cancelled>) sia perché contrari all'indipendenza del paese, sia perché molti *leaders* risultano condannati da tribunali speciali per crimini di guerra.

Tuttavia, pur non ravvisandosi i motivi che inducono a ritenere il ricorrente a rischio di una condanna a morte o a pensare il paese come luogo colpito da forte ed indiscriminata violenza, presa in esame la situazione personale dell'attore, insieme al contesto del paese d'origine, possono rinvenirsi fattori che consentono l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria di cui alla lett. *b)*.

È indubbio, infatti, che in Bangladesh perduri ancora oggi una inadeguata tutela dei diritti umani fondamentali. Come riportato da diverse fonti (*USA Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices Bangladesh* , <http://www.refworld.org/docid/5716129fc.html> - *Amnesty International, Report 2015 The State of the World's Human Rights Bangladesh*, http://www.ecoi.net/local_link/297345/419701_en.html - *Human Rights Watch, World Report 2015 Bangladesh*, <http://www.refworld.org/docid/54cf83c146a.html>), lo scarso controllo delle Autorità sulle forze locali di sicurezza ha condotto più volte al dilagare di fenomeni di stampo corruttivo, di arresti e detenzioni lunghe arbitrarie e pretestuose, di fenomeni di tortura e di sparizioni. Il debole rispetto delle regole, la propensione all'impunità delle condotte illecite tanto delle forze di polizia quanto dei soggetti dotati di influenza politica, hanno spesso impedito ai cittadini di affermare i propri diritti. È permesso, infatti, arrestare e detenere a lungo una persona benché solo accusata, senza garanzie motivazionali, ordini dei giudici o legali autorizzazioni. Il diritto alla difesa, inoltre, è lontano dallo stato del diritto internazionale: spesso impedito o ristretto. Tutto ciò, unito alla degradante situazione dei fermati nelle carceri bengalesi, sottoposti



a trattamenti crudeli e a scarse condizioni igienico-salutari, ha innestato nel richiedente il timore di incorrere in situazioni di pericolo e di non-diritto.

Le informazioni sopra sintetizzate si inquadrano nel racconto del ricorrente e ne rinforzano l'attendibilità, conferendo concretezza ai suoi timori di andare incontro a trattamenti inumani e sanzionatori non giustificati.

Preso atto che la protezione di cui alla lett. b) dell'art. 14 può essere accordata in presenza del rischio di *tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine*, da valutarsi in ragione dello stato del diritto nel paese di appartenenza e della situazione personale del richiedente, nel caso di specie si deve valorizzare che la condizione di timore/pericolo del sig. ██████ è frutto di una commistione di motivi legati tanto al contesto del paese d'origine quanto alla sua peculiare vicenda.

Si è di fronte ad una persona che afferma aver avuto una vita di discreta comodità ma che, per motivi di propria incolumità e sicurezza, teme il rientro nel paese d'origine. In un paese tra i più poveri al mondo come il Bangladesh, il rinunciare ad uno stile di vita agiato porta a ritenere più che credibili le dichiarazioni, nonché fondato il motivo di pericolo asserito dal ricorrente. In Italia, il ricorrente, come documentato in atti, ha trovato un lavoro stabile, regolarizzato e certificato, che gli permette tanto di vivere serenamente quanto di garantire un contributo alla distante famiglia. Infatti, il fratello, stabilitosi in Italia da anni, è titolare della ditta di fiori presso la quale lavora il sig. ██████. Ciononostante, si trova presumibilmente in una condizione socioeconomica meno favorevole di quella di cui godeva nel proprio paese.

I fatti narrati dal sig. ██████, il suo timore, quindi il presunto stato di pericolo, trovano pieno sostegno nelle fonti citate; il Bangladesh, infatti, è descritto anche nelle fonti sopra citate come un paese affetto da corruzione endemica e nel quale si registrano frequenti arbitri delle forze dell'ordine, anche in forma di trattamenti disumani e degradanti.

La prospettiva di una falsa accusa, in assenza di una valida struttura difensiva, ed in presenza di forze dell'ordine facilmente corruttibili ad opera di falsi accusatori, appare dunque quantomai realistica, ed implica il rischio concreto di andare incontro a simili trattamenti. Pertanto, ritenendo verosimile la narrazione dei fatti e comparate le condizioni attuali con la prospettiva di un eventuale rimpatrio, si impone l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.

Per ciò che concerne le spese di lite, pur a fronte della soccombenza della parte resistente, in ragione dell'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, non vi è ragione di emettere una condanna alle spese giacché ai sensi dell'art. 133 dpr n. 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale. Le spese sono pertanto dichiarate irripetibili.

p.q.m.

il tribunale, riconosce il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria; spese irripetibili.

Così deciso in Roma il 04/07/2018

Il giudice

